

Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il quadriennio 2026-2029.

(Circolare n. P. 8921 del 12 maggio 2025 - Delibera del 7 maggio 2025)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 maggio 2025, ha adottato la seguente delibera:

"

Relazione introduttiva

1. Premessa

Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il programma organizzativo degli stessi e concorrono ad assicurare la realizzazione dei principi costituzionali del giudice naturale (articolo 25 Cost.) e di efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale (articoli 97 e 111 Cost.).

La formazione delle tabelle ha una significativa rilevanza sia per quanto riguarda lo *status* di ciascun magistrato, anche onorario, nelle sue dimensioni d'indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda l'efficienza e la funzionalità del servizio che deve essere assicurato, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (articolo 25 Cost.), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

Si tratta di meta-valori di stretta derivazione costituzionale, che costituiscono il fondamento e le linee guida dell'azione consiliare in siffatta materia.

Tale è, pertanto, l'orizzonte culturale che ha ispirato l'agire dell'Ottava Commissione, nella piena consapevolezza della centralità della figura del giudice di pace nell'erogazione della cd. giustizia di prossimità, che tanto incide sulla complessiva credibilità dell'intero servizio giustizia.

Ciò posto, con la delibera in oggetto, si è inteso provvedere alla riscrittura della circolare sulle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il quadriennio 2021/2024, intervenendo laddove si sono registrate le innovazioni introdotte, dalla legge n. 71 del 17 giugno 2022 contenente *“Deleghe al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”*, e il d.lgs. attuativo n. 44/2024 che hanno modificato profondamente l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, introducendo significative novità in materia tabellare.

La novella legislativa, oltre a rideterminare con una norma immediatamente precettiva il periodo di efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti – e pertanto, quelle relative agli Uffici del Giudice di pace - in un quadriennio, ha disciplinato il procedimento di approvazione delle tabelle e delle variazioni tabellari. In particolare, l'art. 7 bis O.G., al comma 2.5, come novellato dal D.Lgs. n. 44/2024, prevede che *“Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.”*

2. Struttura e redazione della proposta tabellare

La presente circolare prevede, all'art. 2, che la proposta tabellare si compone del Documento Organizzativo Generale (Dog) e del progetto tabellare.

Il contenuto del Documento organizzativo generale (DOG) e le modalità di redazione dello stesso sono definiti nell'art. 3 e 3 bis della circolare, mentre l'art. 4 specifica la **possibilità di inserire** nel quadro organizzativo generale delineato dal DOG, tenuto conto delle peculiarità dell'Ufficio del

giudice di pace, sia i programmi di gestione dei procedimenti civili di cui all'articolo 37, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine dello smaltimento degli stessi, sia i programmi per la gestione dei procedimenti penali.

I programmi di gestione potranno essere redatti in forma libera, in attesa della predisposizione di Format unici che saranno realizzati previa interlocuzione con i dirigenti degli uffici e sulla base dei dati statistici ufficiali relativi a flussi e pendenze messi a disposizione dalla DGSTAT, e che saranno disponibili e compilabili on line sul sito del CSM.

L'art. 5, ricalcando il contenuto dell'art. 5 della precedente circolare, definisce il contenuto del progetto tabellare specificandone ulteriormente il contenuto.

L'art. 6 disciplina le modalità di redazione della proposta di tabella, confermando la necessità dell'interlocuzione preventiva, oltre che con tutti i giudici onorari in servizio all'Ufficio del giudice di pace, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il Procuratore della Repubblica, con il Dirigente Amministrativo dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al dog.

L'art. 9 disciplina modalità e termini di presentazione di eventuali osservazioni da parte dei giudici onorari di pace assegnati all'ufficio del giudice di pace, prevedendo che gli stessi, ricevuta la comunicazione della segnalazione tabellare, possano presentare le loro osservazioni alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario entro 10 giorni, trasmettendone copia al Presidente del tribunale.

3. Organizzazione degli Uffici

L'art. 13 riguarda le riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all'ufficio del giudice di pace e conferma le previsioni contenute nel precedente art. 13. Si conferma, pertanto, l'obbligatorietà della partecipazione a tali riunioni periodiche (comma 2), coerentemente a quanto previsto dall'art. 22 comma 5 del D. Lgs. 116/17 e che la convocazione delle riunioni sia comunicata tramite l'ufficio di cancelleria e ciò al fine di consentire, da parte del Consiglio giudiziario e del Consiglio Superiore, in sede di procedura di conferma ex art. 18, comma 1 del D. Lgs. 116/17, valutazioni di professionalità ex art. 30 *quinquies* del D. Lgs. 116/17 e revoca dall'incarico ex art. 21, del D. Lgs. 116/17, la verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di partecipazione in capo al giudice onorario.

Con riferimento all'articolazione dell'Ufficio del giudice di pace in Sezioni (art. 14), la presente circolare conferma l'opportunità che la ripartizione in sezioni venga valutata tenendo conto del numero di effettive presenze di magistrati onorari nell'ufficio e non del numero di posti previsti in organico. Tale necessità risponde al fine di rendere l'Ufficio quanto più possibile funzionale in relazione alle concrete ed effettive dimensioni dello stesso.

4. Supplenza e applicazione

Si confermano le modifiche introdotte con la precedente circolare con riferimento all'istituto della supplenza, disciplinata dagli artt. 17, 18 e 19 della presente circolare avendo, tali istituti, la finalità di assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in presenza di situazioni di particolare criticità negli uffici.

Da segnalare che l'articolo 21, il quale conferma il divieto di supplenze e applicazioni da Uffici del giudice di pace fuori circondario.

L'articolo 22 disciplina la supplenza dei giudici onorari di tribunale confermati in servizio alla data del 15 agosto 2017, confermando che costoro possano essere destinati in supplenza in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti.

5. Carichi di lavoro

L'art. 26, fissa il principio secondo il quale il Presidente, nell'assegnazione dei carichi di lavoro deve tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017 per i giudici di pace nominati in data successiva la 15 agosto 2017 e dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 per i giudici onorari di pace di cui alla legge 15 aprile 2025, n. 51.

6. Procedimento di approvazione della proposta tabellare

L'articolo 29 recepisce la novella legislativa introducendo nuovi termini diretti alla disciplina del procedimento di approvazione delle tabelle. In particolare, si prevede che la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario esamina la proposta, le eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, nonché, gli eventuali contributi valutativi trasmessi, entro il termine massimo di centoottanta giorni antecedenti al quadriennio di riferimento ed esprime il suo motivato parere nei successivi novanta giorni. La proposta di tabella, con il parere della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario e con allegata la originaria segnalazione del Presidente di Tribunale e le eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate nonché gli eventuali contributi valutativi trasmessi, deve essere inviata, a cura del Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre il 1° ottobre 2025.

Il Consiglio superiore della magistratura dovrà approvare la “*Tabella*” entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione del parere favorevole unanime della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, trascorso tale termine la tabella si intenderà approvata mediante il c.d. silenzio-assenso (il Consiglio prende atto con apposita delibera), mentre, se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario è stato assunto a maggioranza ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni dalla trasmissione del parere.

7. Variazioni tabellari, assegnazione degli affari, periodo feriale

Gli artt. 32, 32 *bis* e 32 *ter* disciplinano, in adesione alla novella normativa, l'iter di approvazione delle variazioni tabellari che intervengono nel corso del quadriennio e l'efficacia delle stesse chiarendo i casi in cui le stesse sono immediatamente esecutive e che nel caso in cui vi sia il parere contrario della Sezione autonoma per il Consiglio Giudiziario, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare il provvedimento ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'ultima norma dell'articolo ex art 35 conformemente a quanto previsto dall'art 7 bis, comma 2.2 stabilisce che gli atti e documenti di cui alla presente circolare dovranno essere trasmessi al Consiglio superiore della Magistratura utilizzando i seguenti modelli standard: (All. 1) Il documento organizzativo generale (Dog); (All. 2) per la segnalazione/proposta tabellare; (All. 3) per il parere espresso dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sulla proposta tabellare e (All. 4) per le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive.

INDICE

Articolo 1 - *Tabella dell'Ufficio del giudice di pace*

Articolo 2 - *Struttura della proposta tabellare*

Articolo 3 - *Documento organizzativo generale*

Articolo 3 bis - *Contenuto del documento organizzativo generale*

Articolo 4 - *Programmi di gestione dell'arretrato*

Articolo 5 - *Il progetto tabellare*

Articolo 6 - *Redazione della proposta di tabella*

Articolo 7- *Compiti del Presidente del Tribunale*

Articolo 8 - *Convocazione delle riunioni con i magistrati onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace*

Articolo 9 - Osservazioni sulla segnalazione tabellare

Articolo 10 - Comunicazioni

Articolo 11 - Sostituzione del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento

Articolo 12 - Designazione e compiti del magistrato collaboratore per l'Ufficio del giudice di pace

Articolo 13 - Riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all'Ufficio del giudice di pace

Articolo 14 - Ripartizione dell'Ufficio del giudice di pace in sezioni

Articolo 15 - Calendario delle udienze. Ripartizione dei giudici onorari di pace negli Uffici plurisezionali

Articolo 16 - Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento

Articolo 17 - Supplenza negli Uffici del giudice di pace

Articolo 18 - Supplenza temporanea

Articolo 19 - Criteri di scelta del magistrato onorario da destinare in supplenza

Articolo 20 - Applicazioni negli Uffici del giudice di pace

Articolo 21 - Divieto di supplenze e applicazioni da Uffici del giudice di pace fuori circondario

Articolo 22 - Supplenza dei giudici onorari di tribunale confermati in servizio alla data del 15 agosto 2017

Articolo 23 - Mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace nello stesso Ufficio

Articolo 24 - Destinazione dei giudici onorari di pace all'Ufficio per il processo del Tribunale ordinario

Articolo 25 - Criteri per l'assegnazione degli affari

Articolo 26 - Omogeneità dei carichi di lavoro e perequazione dei ruoli

Articolo 27 - Provvedimenti previsti dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in materia di immigrazione)

Articolo 28 - Ufficio del giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari

Articolo 29 - Procedimento di approvazione della proposta tabellare

Articolo 30 - Entrata in vigore della proposta tabellare

Articolo 31 - Immediata esecutività del nuovo progetto tabellare

Articolo 32 - Modificazioni delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio

Articolo 32 bis - Modificazioni delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio immediatamente esecutive

Articolo 32-ter - Procedimento per la modifica delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio immediatamente esecutive

Articolo 33 - Procedimento di approvazione delle tabelle feriali

Articolo 34 - Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

Articolo 35 - Modelli standard

CIRCOLARE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI COMPOSIZIONE
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

PER IL QUADRIENNIO 2026-2029.

Articolo 1

Tabella dell'Ufficio del giudice di pace

1. La tabella costituisce il progetto organizzativo dell'Ufficio del giudice di pace e concorre ad assicurare l'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

Articolo 2

Struttura della proposta tabellare

1. La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare, da predisporre secondo i modelli standard allegati alla presente circolare.

Articolo 3

Documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative, predisposto secondo il modello standard (Allegato 1).

2. Il documento organizzativo generale è predisposto dal Presidente del Tribunale che, partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze dell'Ufficio del Giudice di pace, assume l'impegno di realizzare gli obiettivi in esso prefissati, ovvero, il miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria diretta a ridurre le eventuali pendenze dei procedimenti.

Articolo 3 bis

Contenuto del documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale contiene:

- a) L'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
- b) L'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale, tenuto conto dell'impegno esigibile e del regime di esclusività o non esclusività prescelto;
- c) Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella (relativa al quadriennio 2021/2024);
- d) L'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio, con l'indicazione delle scelte organizzative volte a realizzarli. Tra gli obiettivi di miglioramento va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
- e) La relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sulla sua incidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmati.
- f) La relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio. Da predisporre previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica.
- g) L'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle

Articolo 4

Programmi di gestione dell'arretrato

1. Nel quadro organizzativo generale delineato dal Dog possono essere inseriti, tenuto conto delle peculiarità dell'Ufficio del giudice di pace, sia i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'articolo 37, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia i programmi per la gestione dei procedimenti penali. Tali programmi costituiscono strumenti di attuazione del Dog ai fini della progressiva e sostenibile eliminazione dell'arretrato.

2. I programmi di gestione potranno essere redatti secondo la procedura prevista nelle circolari in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili e penali di cui alla delibera consiliare del 26 giugno 2024 così come modificata con delibera del 9 ottobre 2024 (sia per il civile che per il penale).

Articolo 5

La proposta tabellare

1. La proposta tabellare dell'Ufficio del giudice di pace stabilisce:
 - a) sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) indicazione dei magistrati professionali con funzioni di ausilio del Presidente;
 - b bis) indicazione dei giudici onorari di pace con funzioni di ausilio del Presidente ex art. 1, comma 1, lett) b, L. 15 aprile 2025, n. 51;
 - c) organico, effettivo, dell'ufficio del giudice di pace;
 - d) eventuale ripartizione dell'Ufficio in sezioni;
 - e) destinazione dei magistrati onorari all'interno dell'Ufficio del giudice di Pace;
 - f) assegnazione dei magistrati onorari alle sezioni e indicazione dell'eventuale incarico di referente di sezione;
 - g) criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli giudici;
 - h) indicazione dei carichi di lavoro in considerazione delle diverse tipologie di giudici onorari di pace tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017 per i giudici di pace nominati in data successiva la 15 agosto 2017 e dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 per i giudici onorari di pace di cui alla legge 15 aprile 2025, n. 51;
 - i) criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito;
 - j) criteri per disporre la supplenza e l'applicazione dei giudici onorari presso l'ufficio del giudice di pace di altro circondario;
 - k) i giorni e le ore delle udienze, tenuto conto, ove possibile degli impegni dei giudici onorari di pace quali componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari
 - l) criteri per disporre l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del Tribunale;
2. La proposta tabellare, predisposta dal Presidente di Corte d'Appello a norma dei successivi articoli 6 e 29, deve essere formulata tenendo conto delle effettive presenze, e contenere, altresì, ogni utile indicazione delle misure predisposte per far fronte alle vacanze dei posti nell'organico che, in ogni caso, devono assicurare il rispetto dei criteri predeterminati e oggettivi dell'assegnazione degli affari. La proposta deve essere funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce e deve essere volta al conseguimento degli obiettivi di massima efficienza.
3. La proposta è oggetto di valutazione in sede di conferimento e conferma dell'incarico direttivo.

Articolo 6

Redazione della proposta di tabella

1. La proposta tabellare va formulata dal Presidente della Corte di Appello sulla base della segnalazione del Presidente del Tribunale predisposta secondo i criteri indicati dalla presente circolare.
2. Il Presidente del Tribunale al fine di predisporre la segnalazione di cui al comma 1 provvede:
 - a) a raccogliere i contributi di tutti i giudici onorari di pace dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
 - b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica sugli interventi ritenuti opportuni al fine di migliorare l'organizzazione dell'Ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
 - c) a chiedere al dirigente amministrativo, se presente, una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni riguardanti l'ufficio di competenza.
3. Nella segnalazione tabellare il Capo dell'Ufficio giudiziario dà conto dello svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Il Presidente del Tribunale può delegare il magistrato collaboratore allo svolgimento delle riunioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Articolo 7

Compiti del Presidente del Tribunale

1. Il Presidente del Tribunale provvede:

- a) a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo e, in particolare, a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari di concerto con il dirigente amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace, ove presente;
- b) a formulare al Presidente della Corte d'Appello la segnalazione della tabella di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace;
- c) a coordinare gli Uffici del giudice di pace che hanno sede nel circondario e, in particolare, a distribuire il lavoro tra i giudici secondo criteri obiettivi e predeterminati;
- d) a vigilare sull'attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace;
- e) a esercitare ogni altra funzione di direzione prevista dalla legge.

2. Tali atti sono di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della presente circolare.

Articolo 8

Convocazione delle riunioni con i magistrati onorari assegnati

all'Ufficio del giudice di pace

1. Il Presidente del Tribunale provvede a convocare le riunioni di cui all'art. 6 comma 2, lettera a) con i magistrati onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace entro il 10 giugno 2025, dandone comunicazione agli stessi tramite l'ufficio di cancelleria.

2. Tali riunioni possono essere svolte dal magistrato collaboratore di cui all'art 12 della presente circolare.

Articolo 9

Osservazioni sulla segnalazione tabellare

1. Il Presidente del Tribunale, predisposta la segnalazione tabellare, la trasmette, ai sensi del successivo art. 29, al Presidente della Corte di Appello e provvede a darne tempestiva comunicazione a tutti i magistrati onorari assegnati dell'Ufficio del giudice di pace, con deposito presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 possono presentare le loro osservazioni alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario entro 10 giorni decorrenti dal deposito della segnalazione tabellare nella cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace; ne trasmettono copia al Presidente del Tribunale.

3. Il Capo dell'Ufficio entro cinque giorni dalla conoscenza delle osservazioni di cui al comma 2 del presente articolo può presentare eventuali controdeduzioni depositandole alla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario.

Articolo 10

Comunicazioni

1. Il Presidente del Tribunale trasmette la segnalazione tabellare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Procuratore della Repubblica per eventuali contributi valutativi da trasmettersi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, anche qualora gli stessi non si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) della presente circolare.

Articolo 11

Sostituzione del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Tribunale, le sue funzioni sono esercitate dal Magistrato vicario nominato ai sensi dell'articolo 99 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 2026-2029.

2. Quando a tale designazione non si è provveduto, le funzioni sono esercitate dal Presidente di sezione con la maggiore anzianità di servizio o, in caso di pari anzianità di servizio, con la maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 12

Designazione e compiti del magistrato collaboratore per l'Ufficio del giudice di pace

1. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di un giudice professionale, individuato secondo i criteri previsti dall'articolo 203 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029 e, in aggiunta di uno o più giudici onorari di pace ex art. 1, comma 1, lett) b, L. 15 aprile 2025, n. 51.
2. Nei circondari dei Tribunali nei quali il numero dei magistrati onorari effettivamente in servizio presso i singoli uffici del giudice di pace non è, complessivamente, inferiore a 30 unità, il Presidente può nominare, osservati i criteri suddetti, due o più magistrati collaboratori, eventualmente distinti per il settore civile e per il settore penale.
3. Il magistrato collaboratore coadiuva il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all'articolo 7, comma 1; lo coadiuva altresì nell'organizzazione dei servizi e cura che nell'attività di ciascun settore siano garantiti l'omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.
4. Il magistrato collaboratore può essere delegato dal Presidente a organizzare le riunioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettere a) e b), e 13 della presente circolare.
5. I giudici onorari di pace di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. 15 aprile 2025, n. 51 coadiuvano il giudice professionale nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal Presidente del Tribunale, nonché, possono svolgere le funzioni di referente di sezione di cui all'art. 14, comma 6, della presente circolare.
6. Il giudice di pace di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. 15 aprile 2025, n. 51 è individuato, di regola, nel magistrato onorario più anziano nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, nel più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, nel più anziano di età.

Articolo 13

Riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all'Ufficio del giudice di pace

1. Il Presidente del Tribunale organizza riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, previa comunicazione tramite l'Ufficio di Cancelleria.
2. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo è obbligatoria.

Articolo 14

Ripartizione dell'Ufficio del giudice di pace in sezioni

1. Nella formulazione della proposta tabellare deve essere verificato, sulla base delle effettive presenze dei magistrati onorari dell'Ufficio, se sia conveniente la ripartizione dello stesso in sezioni.
2. La ripartizione in sezioni è consigliabile quando le effettive presenze dei magistrati onorari dell'Ufficio siano superiori ad almeno dieci giudici onorari di pace. La dimensione minima per ogni sezione, di regola, è di almeno cinque unità, salvo diversa soluzione che, se consigliata da esigenze specifiche, dev'essere corredata da idonea motivazione.
3. Nei casi in cui i prevedibili carichi di lavoro lo giustifichino e l'organico lo consenta, è opportuna la distinzione tra sezioni civili e sezioni penali previa indicazione del carico quantitativo medio di lavoro per entrambe le sezioni e adottando, ove necessario, i correttivi per garantire una sostanziale equiparazione del carico di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
4. Le tabelle devono individuare i giudici assegnati alle singole sezioni civili e penali e i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari secondo le direttive di cui al successivo articolo 25.

5. Alla divisione in sezioni può conseguire una loro specializzazione o semi specializzazione per materia nell'ambito del medesimo settore, in modo che sia, comunque, assicurata un'omogenea distribuzione quantitativa e qualitativa dei carichi di lavoro tra le diverse sezioni.
6. Negli Uffici divisi in più di due sezioni il Presidente può eventualmente indicare un referente per ciascuna di esse, con funzioni di collaborazione, limitatamente alla sua organizzazione.
7. Il referente di sezione è individuato, di regola, nel magistrato onorario più anziano nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, nel più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, nel più anziano di età.

Articolo 15

Calendario delle udienze.

Ripartizione dei giudici onorari di pace negli Uffici plurisezionali

1. Presso l'Ufficio del giudice di pace l'assegnazione dei giudici onorari di pace alle sezioni o ai diversi settori nell'ambito dell'unica sezione promiscua deve essere sinteticamente motivata e avvenire, previo interpello, sulla base dell'attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere. L'attitudine è desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, anche svolta nell'Ufficio per il processo, dalla tipologia degli affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali, anche non giurisdizionali, attestanti le specifiche competenze nelle materie trattate dalle sezioni.
2. In caso di mancanza di aspiranti per i posti da coprire, le assegnazioni avvengono d'ufficio, in base ai seguenti criteri: il magistrato onorario con la minore anzianità di servizio nell'ufficio; a parità di anzianità di servizio nell'ufficio, il magistrato onorario con la minore anzianità dalla nomina; a parità di anzianità dalla nomina, il magistrato onorario più giovane di età.
3. Nelle proposte tabellari sono indicati i giorni e le ore delle udienze settimanali di ciascun giudice onorario di pace civile e delle udienze dibattimentali di ciascun giudice onorario di pace penale.
4. Il Presidente assicura che il numero di udienze settimanali complessivo e il numero di procedimenti trattato in ciascuna udienza dai singoli giudici onorari di pace siano proporzionati al numero delle sopravvenienze e tale da assicurare un'efficiente amministrazione della giustizia tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017 per i giudici di pace nominati in data successiva la 15 agosto 2017 e dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 per i giudici onorari di pace di cui alla legge 15 aprile 2025, n. 51.
5. Il Presidente, anche avvalendosi dell'ausilio del magistrato collaboratore e del giudice di pace individuato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della presente circolare, vigila sul rispetto dell'orario di inizio e sulla durata delle udienze in conformità alle norme vigenti.

Articolo 16

Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento

1. Nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati per la sostituzione del giudice onorario di pace, nei casi di impedimento o di astensione e di ricusazione previsti dall'articolo 19 del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, con altro giudice del medesimo ufficio.

Articolo 17

Supplenza negli Uffici del giudice di pace

1. Nelle ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell'articolo 16, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario ed ai sensi dell'art. 30 bis, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e s.m.i. i giudici onorari di tribunale confermati.
2. La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata.

3. Il provvedimento di supplenza adottato dal Presidente del Tribunale nell'ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, non può superare la durata di un anno e può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di un anno. Concluso il predetto periodo il Presidente del Tribunale, nel caso in cui permanga la medesima esigenza, espletata la procedura tabellarmente prevista, adotta ulteriori provvedimenti di supplenza, ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

4. Il giudice onorario di pace destinatario del provvedimento di supplenza e del successivo provvedimento di proroga non può essere destinatario di ulteriori provvedimenti di proroga della supplenza per il medesimo ufficio del circondario se non sia decorso almeno un anno dallo spirare del termine di cui al comma 3.

5. Il giudice onorario di pace destinatario del provvedimento di supplenza e del successivo provvedimento di proroga può essere, su suo consenso, destinatario di ulteriori provvedimenti di supplenza e di proroga nell'ipotesi in cui non vi siano, espletato apposito interpello, altri magistrati onorari possibili destinatari del provvedimento di supplenza. In tal caso il Presidente del Tribunale motiva il provvedimento di supplenza e proroga, indicando l'esito negativo del previsto interpello e la disponibilità del magistrato onorario destinatario dell'ulteriore provvedimento di supplenza. Il decreto di supplenza adottato dal Presidente del Tribunale è immediatamente esecutivo e decorre dalla data in esso indicata. Il Presidente del Tribunale trasmette il decreto al Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 18

Supplenza temporanea

1. La supplenza temporanea è l'istituto al quale si fa ricorso in caso di assenza o impedimento temporanei del giudice onorario di pace nel caso in cui non si possa provvedere immediatamente alla sostituzione del magistrato onorario impedito con altro magistrato onorario dello stesso ufficio;

2. Si può far ricorso alla supplenza temporanea nei seguenti casi:

a) assenza o impedimento temporanei non superiori ai sei mesi;

b) nei casi previsti dall'art. 16 della presente circolare quando non sia possibile la sostituzione del giudice onorario di pace con altro magistrato onorario dello stesso ufficio.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 il Presidente del Tribunale, in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, individua il giudice onorario di pace di altro ufficio del circondario, ovvero, ai sensi dell'art. 30 bis, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e s.m.i. un giudice onorario di tribunale confermato da destinare in supplenza temporanea, al fine di assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale.

Articolo 19

Criteri di scelta del magistrato onorario da destinare in supplenza

1. La tabella deve indicare i criteri oggettivi e predeterminati da osservare nell'adozione del provvedimento sia di supplenza che di supplenza temporanea, con specifico riguardo alle modalità di scelta del magistrato onorario valutate prioritariamente le esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va preferito il magistrato onorario che abbia manifestato il proprio consenso; tra questi, va preferito il magistrato onorario che non sia stato già destinatario di precedenti provvedimenti di supplenza e proroga;

b) va preferito il magistrato onorario proveniente da un ufficio con minore scopertura in organico;

c) va preferito quello che eserciti funzioni analoghe a quello da sostituire;

2. In assenza di disponibilità alla supplenza, saranno individuati d'ufficio coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salva la sussistenza di specifiche ragioni ostative, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, da indicare espressamente nel provvedimento.

Articolo 20

Applicazioni negli Uffici del giudice di pace

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 17, quando in un Ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, da esplicitarsi con adeguata motivazione, il Presidente del Tribunale, può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.
2. L'applicazione è disposta, previo interpello, con decreto motivato, sentita la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia. Il parere della Sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato in caso di mancanza di aspiranti, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
3. La scelta del giudice onorario di pace da applicare avviene tenuto conto prioritariamente delle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, valutando poi i seguenti criteri:
 - a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;
 - b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'Ufficio;
 - c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
4. In assenza di disponibilità all'applicazione, saranno individuati d'ufficio coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salva la sussistenza di specifiche ragioni ostative, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione.
5. L'applicazione non può avere durata superiore a un anno ed è rinnovabile di un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato.
6. L'applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dallo spirare del termine della precedente applicazione.
7. L'applicazione decorre dalla data fissata nel decreto assunto dal Presidente del Tribunale.

Articolo 21

Divieto di supplenze e applicazioni da Uffici del giudice di pace fuori circondario

1. L'applicazione e la supplenza a Uffici del giudice di pace posti fuori dal circondario di appartenenza sono vietate.

Articolo 22

Supplenza dei giudici onorari di tribunale confermati

in servizio alla data del 15 agosto 2017

1. I giudici onorari di tribunale confermati, in servizio alla data del 15 agosto 2017, di cui all'art. 30 *bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 s.m.i., possono essere assegnati con provvedimento del Presidente del tribunale, in supplenza presso l'ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.

Articolo 23

Mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace nello stesso Ufficio

1. Negli Uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri, sia in tutti i casi in cui, per esigenze di servizio o per la nuova destinazione di un magistrato all'Ufficio, è necessario disporre il mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace, il Presidente del Tribunale stabilisce quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le

vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta, dandone comunicazione a tutti i giudici di pace dell'Ufficio e assegnando loro un congruo termine per proporre domanda.

2. I magistrati non possono, senza il loro consenso, essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio, salvo che ricorrano comprovate esigenze di funzionalità dell'Ufficio e non vi siano aspiranti.

3. Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, il Presidente tiene conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

4. In ogni caso devono essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il tramutamento.

5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni, da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

6. È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicate le posizioni degli altri giudici di pace dell'Ufficio che avrebbero diritto a essere preferiti nell'interpello per la copertura dei posti scambiati. A tal fine le richieste di scambio devono essere comunicate a tutti i giudici dell'Ufficio, con l'indicazione del termine per la presentazione di manifestazioni d'interesse a tali posti. Qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni aperti solo a coloro che abbiano manifestato interesse all'assegnazione dei posti oggetto di richiesta.

Articolo 24

Destinazione dei giudici onorari di pace

all'Ufficio per il processo del Tribunale ordinario

1. Il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all'Ufficio del giudice di pace.

2. Il presidente del tribunale, può assegnare, all'Ufficio per il processo del Tribunale, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i giudici onorari di pace nominati dopo il 15 agosto 2017.

Articolo 25

Criteri per l'assegnazione degli affari

1. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari spetta al Presidente del Tribunale.

2. Il Presidente del Tribunale, anche con l'ausilio del magistrato collaboratore e del giudice di pace individuato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della presente circolare, assegna gli affari alle singole sezioni, se costituite, e ai giudici onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

3. Non possono essere assegnati affari, anche d'immediata e urgente trattazione, al giudice onorario di pace il cui incarico è, a qualunque titolo, sospeso.

4. Il Presidente promuove le opportune variazioni tabellari, a seguito di situazioni di gravidanza dei giudici onorari di pace, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 116/2017 e della legge 15 aprile 2025, n. 51.

5. Sono ammissibili deroghe, purché congruamente motivate, ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio.

6. Le revoche di precedenti assegnazioni a una sezione o a un giudice onorario devono essere congruamente motivate e il relativo provvedimento deve essere comunicato ai giudici onorari interessati.

7. Nella proposta tabellare sono indicati i criteri che saranno seguiti per la sostituzione dei magistrati astenuti, ricusati o, comunque, impediti.

Articolo 26

Omogeneità dei carichi di lavoro e perequazione dei ruoli

1. Il Presidente del Tribunale, nell'assegnazione degli affari, tiene conto della quantità e della qualità dei procedimenti per assicurare l'omogeneità dei carichi di lavoro con riferimento all'impegno complessivo richiesto al magistrato onorario tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017 per i giudici di pace nominati in data successiva la 15 agosto 2017 e dalla legge 15 aprile 2025, n. 51 per i giudici onorari di pace di cui alla legge 15 aprile 2025, n. 51.

2. Il Presidente del Tribunale promuove le opportune variazioni tabellari, anche attribuendo una competenza concorrente rispetto a quella di originaria assegnazione, qualora nel corso del quadriennio si renda necessario rimuovere significativi squilibri determinatisi nelle assegnazioni, sia tra i diversi settori, civile e penale, sia all'interno del medesimo settore.

Articolo 27

Provvedimenti previsti dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in materia di immigrazione)

1. Gli affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di regola, sono concentrati presso un'unica sezione o in capo a determinati magistrati.

2. La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Articolo 28

Ufficio del giudice di pace competente

per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari

1. Nella formulazione della proposta tabellare relativa agli Uffici di giudice di pace ubicati nel luogo ove ha sede il Tribunale, devono essere indicati i magistrati che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono competenti, oltre che per le udienze dibattimentali, anche per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

2. La ripartizione del lavoro all'interno dell'Ufficio di cui al citato articolo 5, comma 2, deve assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati, in ogni caso individuati all'interno della sezione penale, ove prevista.

3. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali ai giudici onorari di pace con funzioni di G.I.P. devono essere concentrati, ove possibile, in capo allo stesso giudice tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare devono essere altresì indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricusazione e impedimento.

4. I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di G.I.P. e quelle dibattimentali siano svolte da due giudici onorari di pace diversi.

Articolo 29

Procedimento di approvazione della proposta tabellare

1. La proposta di tabella è formulata dal Presidente della Corte d'Appello sulla base della segnalazione del Presidente di Tribunale, previa valutazione della sua conformità alle prescrizioni di circolare.

2. Il Presidente di Tribunale deposita la segnalazione di cui al comma 1, entro e non oltre il 30 giugno 2025, presso la segreteria della Corte di Appello, presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace e provvede, nello stesso termine, ai sensi dell'art. 10 della presente circolare a darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Procuratore della Repubblica.
3. Il Presidente della Corte di Appello, decorso il termine di cui agli artt. 9, commi 2 e 3 e 10 della presente circolare, formula le proposte di tabelle degli Uffici del giudice di pace e le trasmette entro quindici giorni, alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, unitamente alla originaria segnalazione del Presidente di Tribunale, alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate e agli eventuali contributi valutativi trasmessi.
4. La Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario esamina la proposta, le eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, nonché, gli eventuali contributi valutativi trasmessi, entro il termine massimo di centoottanta giorni antecedenti al quadriennio di riferimento ed esprime il suo motivato parere nei successivi novanta giorni. La deliberazione è presa a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La motivazione del parere deve risultare dal verbale della seduta della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, che registra, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.
6. All'esito del parere, il Presidente della Corte d'Appello può recepirlo, modificando in tal senso l'originaria proposta tabellare.
7. La proposta di tabella, con il parere della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario e con allegata la originaria segnalazione del Presidente di Tribunale e le eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate nonché gli eventuali contributi valutativi trasmessi, deve essere inviata, a cura del Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre il 1° ottobre 2025.
8. Salvo quanto stabilito dall'art. 31 (immediata esecutività), la tabella dell'ufficio diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce ai sensi dell'articolo 7 bis, Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
9. Salvo quanto previsto dal successivo comma 10, la tabella dell'ufficio si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione del parere favorevole unanime della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera rilevante ai sensi del successivo comma 10.
10. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario è stato assunto a maggioranza ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni dalla trasmissione del parere.

Articolo 30

Entrata in vigore della proposta tabellare

1. Fino all'acquisizione dell'efficacia della nuova tabella, resta in vigore quella del precedente quadriennio.

Articolo 31

Immediata esecutività delle nuove tabelle

1. Le nuove tabelle possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Presidente del Tribunale, qualora determinino esclusivamente una diversa assegnazione dei giudici onorari di pace alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.
2. Quando, fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, le nuove tabelle comportino modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, l'esecutività delle stesse è condizionata all'unanime parere favorevole della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario.

Articolo 32

Modificazioni delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio

1. In caso di proposte di modifica tabellare che intervengano nel corso del quadriennio, deve essere seguita la medesima procedura prevista per l'iniziale approvazione.
2. Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie degli Uffici del giudice di pace è dato avviso a tutti i giudici onorari dell'Ufficio cui la variazione si riferisce.
3. Le proposte di variazione tabellare, predisposte secondo il modello standard di cui all'articolo 35, sono adottate seguendo le fasi della procedura ordinaria prevista dall'art. 29. La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario esprime il parere entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29.
4. Le proposte di variazione tabellare indicano specificamente le parti della tabella in vigore che sono state modificate o interamente sostituite e sono comunicate dal Presidente della Corte di Appello all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
5. Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del quadriennio di validità delle tabelle, può procedere alle variazioni tabellari ritenute necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. Trovano applicazione le regole di cui ai commi che precedono, fatta salva l'applicazione dei successivi articoli 32-bis e 32-ter ove ricorrano i presupposti.

Articolo 32-bis

Modificazioni delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio

immediatamente esecutive

1. Il Presidente del Tribunale può adottare variazioni tabellari immediatamente esecutive, da predisporre secondo il modello standard di cui all'articolo 32-ter, indicando espressamente nel provvedimento le sopravvenute esigenze di servizio che le giustificano, nei seguenti casi:
 - a) quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati onorari ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare;
 - b) quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere.
2. Nel caso di cui alla precedente lettera b), vanno espressamente indicate nel provvedimento anche le ragioni di assoluta necessità e urgenza.
3. In caso di parere contrario della Sezione autonoma per il Consiglio Giudiziario, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare il provvedimento ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 32-ter

Procedimento per la modifica delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del quadriennio

immediatamente esecutive

1. I provvedimenti di modifica tabellare di cui all'articolo 32 *bis* sono immediatamente comunicati ai magistrati onorari interessati e al Presidente della Corte d'appello; i magistrati onorari possono proporre osservazioni entro sette giorni.
2. La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario esprime il parere entro i successivi trenta giorni.
3. Il parere della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario è immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.
4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la variazione tabellare si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione del parere favorevole unanime della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.
5. Se sono presentate osservazioni dai magistrati onorari dell'ufficio o il parere della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sul provvedimento di variazione nel termine di centottanta giorni dalla trasmissione del parere.

Articolo 33

Procedimento di approvazione delle tabelle feriali

1. Il Presidente del Tribunale deve comunicare al Presidente della Corte d'Appello di appartenenza il prospetto relativo all'organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro il 30 maggio di ogni anno.
2. Il Presidente della Corte d'appello, ricevute le segnalazioni indicate dai Presidenti di Tribunale, elabora i prospetti feriali.
3. Alle tabelle feriali si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare, ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario.
4. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, pervengono al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 30 giugno di ciascuno degli anni di vigenza della presente circolare.
5. Il Presidente del Tribunale nella formulazione della segnalazione prevede turni di presenza dei magistrati onorari per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili.

Articolo 34

Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio.
2. Al magistrato onorario impegnato nel periodo feriale è riconosciuto il diritto a non prestare attività nel periodo ordinario ai sensi dell'art. 24 e 30 ter del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e s.m.i..

Articolo 35

Modelli standard

1. Ai sensi dell'art 7 bis, comma 2.2 gli atti e documenti di cui alla presente circolare devono essere trasmessi al Consiglio superiore della Magistratura utilizzando i criteri di cui ai seguenti modelli standard:
2. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare (All. 1).
3. La segnalazione e la proposta tabellare vanno formulate secondo il modello standard (All. 2).
4. La Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario formula il parere sulla proposta tabellare da redigersi nel rispetto delle indicazioni procedurali allegate alla presente circolare (All. 3).
5. Le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive, vanno formulate secondo il modello standard, avendo cura di specificare la parte della tabella modificata e le norme di riferimento (All. 4).
6. La Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario formula il parere sulle variazioni tabellari il verbale della seduta che deve necessariamente contenere la valutazione della conformità del provvedimento alle norme della circolare interessate dalla modifica. "



FORMAT ALLEGATI

INDICE

ALLEGATO 1) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG)

ALLEGATO 2) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE/PROPOSTA TABELLARE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

ALLEGATO 3) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO SULLE PROPOSTE TABELLARI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

ALLEGATO 4) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DELLA VARIAZIONE TABELLARE

INDICAZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG)
--

Il DOG (documento organizzativo generale) concernente l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace, anche sulla base dei dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente, è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative.

Lo stesso, pertanto deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) L'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
- b) L'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale, tenuto conto dell'impegno esigibile e del regime di esclusività o non esclusività prescelto;
- c) Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella (relativa al quadriennio 2021/2024);
- d) L'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio, con l'indicazione delle scelte organizzative volte a realizzarli. Tra gli obiettivi di miglioramento va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
- e) La relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sulla sua incidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmati.
- f) La relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio
Da predisporre previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica.
- g) L'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle
Il dirigente deve avere cura di riepilogare sinteticamente le variazioni più significative rispetto al precedente quadriennio, con particolare riferimento alle modifiche che hanno riguardato:
 - la ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
 - il dimensionamento numerico delle sezioni (ove istituite) o la struttura delle singole posizioni tabellari (ove non siano istituite le sezioni);

**INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA SEGNALAZIONE/PROPOSTA TABELLARE DEGLI UFFICI DI MERITO**

La proposta tabellare va formulata dal Presidente della Corte di Appello sulla base della segnalazione del presidente del Tribunale. La Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario esprime il suo motivato parere sulla proposta, sulle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, nonché, sugli eventuali contributi valutativi trasmessi.

Il modello standard della segnalazione/proposta tabellare dell'Ufficio del giudice di pace deve contenere le seguenti indicazioni:

1. Il presidente del Tribunale deve provvedere a:
 - a) raccogliere i contributi di tutti i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog (*indicare date delle riunioni ed allegare verbali denominandoli All. a1), All. a2), ecc.*);
 - b) acquisire contributi eventualmente offerti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog (*indicare data della richiesta ed allegare eventuali note di risposta denominandole All. b1), All. b2), ecc.*);
 - c) acquisire apposita relazione, se presente, del dirigente amministrativo in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative all'Ufficio di competenza (*indicare data della relazione ed allegare la relazione denominandola All. d)*);
2. Indicazioni e contenuti della proposta tabellare:
 - a) sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) indicazione dei magistrati professionali con funzioni di ausilio del Presidente;
 - c) organico, effettivo, dell'ufficio del giudice di pace;
 - d) eventuale ripartizione dell'Ufficio in sezioni;
 - e) destinazione dei magistrati onorari all'interno dell'Ufficio del giudice di Pace;
 - f) assegnazione dei magistrati onorari alle sezioni e indicazione dell'eventuale incarico di referente di sezione;
 - g) criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli giudici;
 - h) indicazione dei carichi di lavoro in considerazione delle diverse tipologie di giudici onorari di pace secondo i principi fissati dalla circolare CSM P-13366/2023 del 5 luglio 2023;
 - i) criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito;
 - j) criteri per disporre la supplenza e l'applicazione dei giudici onorari presso l'ufficio del giudice di pace di altro circondario;
 - k) i giorni e le ore delle udienze, tenuto conto, ove possibile degli impegni dei giudici onorari di pace quali componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari
 - l) criteri per disporre l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del Tribunale;
 - m) periodo feriale, attività dei giudici onorari di pace durante il periodo feriale, turni feriali.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO SULLE PROPOSTE TABELLARI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
--

Le presenti indicazioni procedurali devono confluire nel verbale della seduta in cui la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario formula il **parere conclusivo** sulle proposte tabellari degli uffici del giudice di pace.

- a) specificare se il DOG è stato elaborato tenuto conto del contenuto prescritto per lo stesso e individuato nelle apposite indicazioni procedurali e se nello stesso vi sono eventuali criticità ove ravvisate.
- b) specificare se prima della predisposizione della segnalazione il Presidente del Tribunale abbia provveduto agli adempimenti preliminari,
- c) specificare:
 - se è stata svolta un eventuale istruttoria e il relativo esito;
 - se sono state presentate osservazioni (dei magistrati onorari) e controdeduzioni (del Presidente del tribunale);
 - su quali parti della proposta tabellare si muovono eventuali rilievi.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIAZIONE TABELLARE

La variazione tabellare deve indicare espressamente quale punto della tabella viene modificato.